



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Tributi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **82**

Del **27/04/2016**

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016 - I.E.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	SERI Massimo	Si	14)	LUZI Carla	Si
2)	AGUZZI Stefano	No	15)	MINARDI Renato Claudio	Si
3)	ANSUINI Roberta	No	16)	MIRISOLA Stefano	No
4)	BACCHIOCCHI Alberto	Si	17)	NICOLELLI Enrico	Si
5)	BRUNORI Barbara	Si	18)	OMICCIOLI Hadar	Si
6)	CIARONI Terenzio	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	CUCCHIARINI Sara	Si	20)	PIERPAOLI Dana	Si
8)	DE BENEDITTIS Mattia	No	21)	RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
9)	DELVECCHIO Davide	Si	22)	SANTORELLI Alberto	Si
10)	D'ERRICO Sergio	No	23)	SERRA Laura	No
11)	FULVI Rosetta	Si	24)	SEVERI Riccardo	Si
12)	FUMANTE Enrico	Si	25)	TORRIANI Francesco	Si
13)	GARBATINI Aramis	Si			

Presenti: **19** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **D'ERRICO Sergio - SERRA Laura**

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **FUMANTE ENRICO, LUZI CARLA, PIERPAOLI DANA.**

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016 - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Aguzzi, De Benedittis, Ansuini e Mirisola.

Sono usciti i consiglieri Garbatini e Luzi.

Sono presenti n. 21 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):
 - E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Riduzione della aliquota IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53):

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU stabilita dal comune, è ridotta del 25%;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Fano) :
- dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2014 e confermate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha prorogato il termine per deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'ente;

VISTA la proposta presentata in data 19.04.2016 dall'Assessore ai servizi finanziari;

VISTO il verbale n. 4 della 4^a Commissione Consiliare del 22.04.2016;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000:

- Parere di regolarità tecnica del dirigente responsabile Servizio Tributi (Dott.ssa Daniela Mantoni) in data 19.04.2016, favorevole;
- Parere di regolarità contabile dirigente responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Daniela Mantoni) in

data 19.04.2016, favorevole;

VISTO il parere dell'Organo di revisione espresso in data 19.04.2016 con verbale n. 19;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 8 (Aguzzi, Ansuini, Delvecchio, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2014 con Delibera di Consiglio n. 114 del 31/07/2014 e confermate per l'anno 2015;
3. di riassumere le aliquote IMU per l'anno 2016 come segue:
 - ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 per mille: per tutti gli immobili comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli;
 - ALIQUOTA RIDOTTA 6,00 per mille: abitazione principale appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (fino ad un massimo di tre pertinenze, una per ogni diversa categoria catastale) con applicazione della detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - ALIQUOTA RIDOTTA 5,90 per mille: limitatamente ai fabbricati di civile abitazione non rientranti tra quelli destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, con applicazione della detrazione di euro 200,00 annui ciascuno, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale assegnazione;
 - ALIQUOTA RIDOTTA 5,25 per mille: per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (aliquota 2015 pari al 7 per mille e ridotta del 25%);
4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

- Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
- l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
7. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Immobili merce);
8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo IMU;
9. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

10. di diffondere il presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune di Fano.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 8 (Aguzzi, Ansuini, Delvecchio, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma n.4 del D.Lgs.n.267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **82** del **27/04/2016** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 28/04/2016

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA
